



COMUNE DI ALBANO VERCELLESE

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.68

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL NUOVO CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - PROROGA SCADENZA PAGAMENTI

L'anno duemilaventuno addì due del mese di settembre alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZARATTINI MASSIMILIANO - Sindaco	Si
2. FERRARIS ALBERTO - Vice Sindaco	Si
3. PULISERTI MARIATERESA - Assessore	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario sottoscritto PIAZZA DOTT.SA LUCIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZARATTINI MASSIMILIANO, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Funzionario responsabile

-Vista la proposta di deliberazione in oggetto

-Visto il 1° comma dell'art.49 del tuel n.267/2000

Esprime parere favorevole

Sotto il profilo tecnico della proposta di deliberazione suddetta

Il Funzionario responsabile

(F.to Dott.ssa Laura Sassetti)

Il Funzionario responsabile

-Vista la proposta di deliberazione in oggetto

-Visto il 1° comma dell'art.49 del tuel n.267/2000

Esprime parere favorevole

sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione suddetta

Il Funzionario responsabile

(F.to Dott.ssa Laura Sassetti)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 13, in data 29.04.2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto l'articolo 1, comma 837 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 14, in data 29.04.2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

Visti i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuto di dover prevedere anche per il pagamento del canone unico dovuto per il corrente anno 2021 il differimento del termine di scadenza al 30 novembre 2021, per la straordinarietà della situazione determinatasi dalla novità dell'entrata di che trattasi risultante dall'unione di due entrate preesistenti aventi presupposti di natura diversa e conseguenti difficoltà in fase di prima applicazione della stessa, nonché per ragioni legate alla perdurante situazione di emergenza dovuta alla diffusione del virus Covid19 ed in ultimo anche per ragioni di uniformità di trattamento dei soggetti tenuti al pagamento dei due canoni introdotti dal 01/01/2021;

Visto l'articolo 12 comma 5 del Regolamento per l'applicazione del canone unico ai sensi del quale "con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione";

Con voto unanime,

DELIBERA

- 1) Per quanto concerne il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:**
 - a) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come segue:
 - tariffa ordinaria annua relativamente all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche: Euro 30,00 per ogni metro quadrato o lineare;
 - tariffa ordinaria giornaliera relativamente all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche: Euro 0,60. per ogni metro quadrato o lineare;

- tariffa ordinaria annua relativamente alla diffusione permanente di messaggi pubblicitari: Euro 0,30 per ogni metro quadrato;
- tariffa ordinaria giornaliera relativamente alla diffusione temporanea di messaggi pubblicitari: Euro 0,60 per ogni metro quadrato;

b) di approvare le tariffe giornaliere stabilite per tipologie specifiche di esposizione pubblicitaria come da tabella allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

c) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari;

2) Per quanto concerne il nuovo canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate:

a) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, il prospetto allegato contenente le tariffe del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture organizzate;

b) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione

3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

4) di differire al 30 novembre per il corrente anno 2021, per le motivazioni esposte e quivi interamente richiamate, il termine di scadenza previsto al 31 gennaio per il versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico)

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ALLEGATO 1

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	PRIMA CATEGORIA			SECONDA CATEGORIA		
	COEFF. ANNO	COEFF. GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE A	TAR. BASE A	TAR. BASE C
1) occupazioni snolo residuali non riconducibili alle categorie seguenti	0,00	0,00	€ 30,00	€	€	€
2) passi e accessi cittadini a ml.	0,00	0,00	€	€	€	€
3) passi carribili a raso a ml.	0,00	0,00	€	€	€	€
4) occupazione con tende	0,00	0,00	€	€	€	€
5) spazi sostanziali sottostanti il suolo	0,00	0,00	€	€	€	€
6) distributori di carburanti	0,00	0,00	€	€	€	€
7) Atenee polifunzionali	0,00	0,00	€	€	€	€
8) distributori automatici e di tabacchi	0,00	0,00	€	€	€	€
9) occupazioni attività pubblici esercizi tavoli e sedie	0,00	0,00	€	€	€	€
10) occupazione per attività dello spettacolo viaggiante	0,00	0,00	€	€	€	€
11) etichette e edicole	0,00	0,00	€	€	€	€
12) Transfida e interventi edilizi d'urgenza con antiscalo oltre le ... h	0,00	0,00	€	€	€	€
13) Occupazione sottosuolo	0,00	0,00	€	€	€	€
14) attività edile	0,00	0,00	€	€	€	€
15) autorisasi interrati fino a 3.000 litri	0,00	0,00	€	€	€	€
16) ingegneria opere 1.000 litri	0,00	0,00	€	€	€	€
17) Esposizione messa fuori negozio	0,00	0,00	€	€	€	€
18) Occupazioni senza tempo di fuori effomate da associazioni, comitati, partiti politici (quando non esenti)	0,00	0,00	€	€	€	€

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE	PRIMA CATEGORIA			SECONDA CATEGORIA		
	COEFF. ANNO	COEFF. GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE A	TAR. BASE A	TAR. BASE C
1) insegna di esercizio da 1,00 a 5,50 mq	0,38	0,06	€ 30,00	€	€	€
1) Insegna di esercizio da 5,51 a 8,50 mq	0,57	0,10	€ 17,04	€	€	€
1) Insegna di esercizio superiore a 8,50 mq	0,76	0,14	€ 77,72	€	€	€
2) Impianto pubblicitario da 1,00 a 2,50 mq	0,38	0,06	€ 13,36	€	€	€
2) Impianto pubblicitario da 2,51 a 8,50 mq	0,57	0,10	€ 17,04	€	€	€
2) Impianto pubblicitario superiore a 8,50 mq	0,76	0,14	€ 22,72	€	€	€
3) Insegna di esercizio da 1,00 a 5,50 mq luminosa e illuminata	0,76	0,14	€ 22,72	€	€	€
3) Insegna di esercizio da 5,51 a 8,50 mq luminosa e illuminata	0,95	0,15	€ 26,41	€	€	€
3) Insegna di esercizio superiore a 8,50 mq luminosa e illuminata	1,14	0,18	€ 30,09	€	€	€
4) Impianto pubblicitario da 1,00 a 2,50 mq luminosa e illuminata	0,76	0,14	€ 22,72	€	€	€
4) Impianto pubblicitario da 2,51 a 8,50 mq luminosa e illuminata	0,95	0,15	€ 26,41	€	€	€
4) Impianto pubblicitario superiore a 8,50 mq luminosa e illuminata	1,14	0,18	€ 30,09	€	€	€

3) Striscione trasversale la strada a una, due, tre, quattro o sei file	3,84 €	-	€	2,30
3) Striscione trasversale la strada a una, due, tre, quattro o sei file	5,50 €	-	€	3,30
3) Striscione trasversale la strada a una, due, tre, quattro o sei file	7,16 €	-	€	4,30
6) Veicoli/mangia per persona a giorno	3,45 €	-	€	2,07
7) Pubblicità finita per postazione a giorno	10,33 €	-	€	6,20
8) Pubblicità realizzata con autoveicoli a giorno	12,63 €	-	€	49,58
9) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno	41,32 €	-	€	24,72
14) Pubblicità realizzata con proiezioni a giorno	3,45 €	-	€	2,07
15) Pubblicità in vetrina	0,00 €	-	€	-
12) Lancioline e altre iniziative temporanee	0,06 €	-	€	0,04
13) Altre forme di esposizione pubblicitaria	0,00 €	-	€	-
14) Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa inf. 30 qd	1,65 €	0,00 €	-	99,58 €
15) Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa sup. 30 qd	2,48 €	0,00 €	-	74,40 €
16) Pubblicità per conto proprio su magazzini	0,99 €	-	€	29,70

PRIMA CATEGORIA

TIPOLOGIA DI MANIFESTO	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA	
			TAR. BASE 10 mq	TAR. BASE o Inq.
1) manifesto 70 x 100 - 80 x 70 (*)	1,72	0,80	€	2,08 €
2) aumento del 50% su espositivi anteriori a 50 fogli			€	0,60
3) aumento tariffa del 50% per manifesti da 8 a 12 fogli			€	0,30

Manifesto 70*100 (fogli 1)

Manifesto 100*100 (fogli 2)

Manifesto 140*200 o 200*140 (fogli 4)

Manifesto 600*300 (fogli 24)

CANONE MERCATALE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA	
			TAR. BASE A	TAR. BASE G
ANNO	0,00	0,00	€	-
GIORNO	0,00	0,00	€	-
	0,00	0,00	€	-
	0,00	0,00	€	-

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : ZARATTINI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : PIAZZA DOTT.SA LUCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 606 del Registro Pubblicazioni

Io sottoscritto attesta che bla presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Albano Vercellese per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/10/21 al 12/11/2021 come prescritto dall'art. 124 comma 1, T.U. 267/2000.

Albano V.se 28/10/21

Il Responsabile Comunale
F.to:Dott.ssa Laura Sassetti

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta semplice, per uso amministrativo

Albano V.se 2/9/21



IL SEGRETARIO COMUNALE
PIAZZA DOTT.SA LUCIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- o Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267)

ALBANO V.se 02-set-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : PIAZZA DOTT.SA LUCIA